



**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO – CCI
per il personale non dirigente
TRIENNIO 2019-2021
PARTE ECONOMICA
Anno 2021**

*L'anno **duemilaventuno (2021)** il giorno **17** del mese di **novembre**, nella sede della Provincia di Ancona, sulla base delle linee di indirizzo fornite dal Presidente della Provincia con Decreto n. 112 del 21/10/2021, come integrate con comunicazione del Presidente della Provincia del 28/10/2021, ha avuto luogo l'incontro tra la parte Pubblica e la parte Sindacale, al termine del quale le parti sottoscrivono il contratto collettivo integrativo - CCI triennio 2019/2021, parte economica 2021, nel testo allegato. Seguono le sottoscrizioni:*

per la PARTE PUBBLICA:

.....

per la PARTE SINDACALE:

a) Rappresentanza sindacale unitaria (RSU)

b) Rappresentati organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL

Le Parti prendono atto:

- **della** determinazione dirigenziale del Settore I n. 1321 del 5/10/2021, con cui si costituiva definitivamente il fondo risorse decentrate del personale non dirigente 2021, fondo certificato dal Collegio dei Revisori con verbale n. 8 del 1.10.2021;
- **che** le risorse decentrate per l'anno 2021 ammontano complessivamente ad € 1.288.191,67, di cui € 908.924,28 risorse stabili ed € 379.267,39 parte variabile, di cui € 217.385,00 di risorse per specifiche disposizioni di legge, al netto dei contributi e dell'IRAP;
- **che** la quantificazione delle risorse decentrate 2021 rispetta la disposizione introdotta dall'art.23, comma 2, D.Lgs. n.75/2017;
- **che** con decreto presidenziale n 112 del 21.10.2021 si è provveduto a fornire alla delegazione trattante di parte datoriale le linee d'indirizzo per la ripartizione del fondo nell'ambito della contrattazione collettiva integrativa;
- **che** con la ripartizione delle risorse decentrate per l'anno 2021 si dà piena attuazione al contratto collettivo integrativo – CCI 2019/2021;
- **che** in data 28/10/2021 è stata sottoscritta, tra le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo per il personale non dirigente della Provincia di Ancona – parte economica 2021;
- **che** in relazione alla suddetta ipotesi di accordo integrativo è stato acquisito il parere dell'organo di revisione in merito al controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge (verbale n. 13 del 9/11/2021);
- **che** con Decreto del Presidente della Provincia n. 126 dell'11/11/2021 è stata autorizzata la sottoscrizione definitiva dell'accordo economico 2021;

Convengono quanto segue:

Art.1

Criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa

1. L'art. 20 del CCI 2019/2021 stabilisce al riguardo quanto segue:

1. *Le risorse del "Fondo risorse decentrate", sia per la parte stabile (art.67, commi 1 e 2 CCNL 21.05.2018) sia per la parte variabile (art.67, comma 3, CCNL 21.05.2018), sono determinate annualmente con atto del Dirigente del Settore I - area Organizzazione e risorse umane, secondo le modalità di cui all'art. 67 del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018, eventualmente integrate dalle risorse previste da specifiche norme di legge, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli di spesa del personale.*
2. *La costituzione del fondo nei termini anzidetti è oggetto di informazione sindacale preventiva.*
3. *Le risorse annualmente disponibili, così come determinate ai sensi del comma 1, sono utilizzate nel rispetto delle norme vigenti, nonché sulla base di quanto definito negli articoli seguenti.*
4. *Le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 16 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (Piani di razionalizzazione) negli importi certificati dall'organo di revisione e nei limiti fissati dalla normativa vigente, integrano le risorse disponibili per l'incentivazione della performance*

individuale e organizzativa e sono distribuite secondo le modalità definite agli articoli 21 e 22 del presente CCI.

5. *Le risorse finanziate da specifiche disposizioni di legge di cui all'art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 21/05/2018, sono definite in via previsionale nell'ambito degli stanziamenti di bilancio e corrisposte secondo i criteri previsti dai rispettivi regolamenti e dalle norme contrattuali vigenti in materia.*
6. *La parte stabile del fondo è destinata a finanziare in via prioritaria gli istituti economici stabili individuati nell'art. 68, comma 1, del CCNL 2016-2018 e quindi:*
 - *progressioni economiche nella categoria d'inquadramento;*
 - *indennità di comparto;*
 - *indennità ex VIII qualifica funzionale, di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995.*
7. *Le parti definiscono i criteri per ripartire sulle restanti somme, annualmente disponibili, le quote da destinare agli istituti, di cui al comma 2 dell'art. 68 del CCNL 2016-2018, fermo restando che le nuove progressioni economiche, comprensive del rateo di 13ma, devono essere finanziate esclusivamente da risorse stabili.*
8. *Confluiscono nel fondo le eventuali risorse residue di parte stabile non utilizzate negli anni precedenti.*
9. *Le parti contrattuali, nella ripartizione delle risorse decentrate a disposizione, operano al fine di garantire che alla performance individuale sia destinato almeno il 30% delle risorse rese disponibili ai sensi dell'art. 67, comma 3, con esclusione delle lettere c), f), g) di tale ultimo comma, al fine di garantire un'adeguata differenziazione del premio individuale, secondo quanto previsto dall'art. 69 del CCNL 21/05/2018.*
10. *L'utilizzo delle risorse decentrate è finalizzato:- a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia dell'ente e nella qualità dei servizi istituzionali erogati agli utenti;- ad assicurare la corrispondenza fra i compensi riconosciuti e il miglioramento dei servizi erogati, secondo obiettivi predefiniti;- alla valorizzazione del merito, sia in termini di gruppo di lavoro che individuale;- all'incentivazione della qualità delle prestazioni lavorative rese.*

2. Le risorse decentrate stabili risultano vincolate nella loro destinazione dai pregressi accordi con la parte sindacale nell'ambito del CCI 2019/2021, e/o a seguito di specifiche disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali del comparto Funzioni Locali;

Per l'anno 2021:

- le **indennità condizioni** di lavoro (art.24) vengono stabilite come di seguito:

Indennità condizioni di lavoro	Quota giornaliera
Rischio (da € 5 a 10)	7
Disagio (da € 1 a 5)	2,5
Maneggio valori (da € 1 a 2)	1,5

L'importo giornaliero delle indennità di cui sopra non potrà comunque superare la somma di € 10 al giorno.

- Nel rispetto dei limiti di spesa di cui al precedente comma 1 e nel limite delle risorse effettivamente disponibili e destinate dall'accordo annuale, i posti messi a selezione per la progressione economica **PEO**, per l'anno 2021, da riconoscere in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti (in servizio alla data del 01/01/2021), non superiore al 50% della platea dei potenziali beneficiari, nel limite delle risorse disponibili destinate allo specifico istituto di cui

alla tabella sotto riportata e applicando gli stessi criteri di cui all'art. 32 del CCI normativo sottoscritto in data 23/8/2019 come modificato dall'accordo decentrato integrativo sottoscritto il 18/09/2020.

- Si stabiliscono i seguenti criteri per la distribuzione dei proventi di cui art. 9 comma 4 lett. a della **L.R. 11/2019** : il 50% dei proventi di cui art. 9 comma 4 lett. a della L.R. 11/2019, come stabilito dal decreto del Presidente n. 61 del 9/6/2021, viene destinato a favore dei dipendenti dell'Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali e dei collaboratori delle Aree del IV Settore, in relazione all'apporto istruttorio o a responsabilità procedimentale nell'ambito delle procedure di VIA di cui al D.Lgs. 152/2006. Beneficiario è il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, sia a tempo pieno sia a tempo parziale, che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati dall'Ente con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Provincia stessa. Le risorse del fondo dovranno essere assegnate secondo quanto stabilito da successivo regolamento, che definirà modalità e tempi di ripartizione tra i citati soggetti. L'incentivo può essere corrisposto solo previa verifica del buon esito della specifica attività effettivamente svolta dal dipendente, secondo le modalità definite dal regolamento stesso. La partecipazione dei dipendenti alla ripartizione del fondo di cui al presente regolamento è soggetta ai limiti correlati ai premi di performance di cui all'art. 23 del CCI normativo 2019/2021 sottoscritto in data 23/08/2019.

- al **welfare integrativo** (art.34), per l'anno 2021, non vengono destinate risorse, stante la necessità di una disciplina di dettaglio all'istituto.

3. le risorse stabili residue e le ulteriori risorse variabili diverse da quelle con vincolo di destinazione (risparmi da straordinario accertati a consuntivo – art.67, comma 3, lett. e), CCNL 21.05.2018, sono destinate a finanziare la **performance**.

- in applicazione di quanto previsto dall'art. 69 del CCNL 21/5/2018 e dall'art. 22 del CCI 2019-2021, al fine di valorizzare le **migliori performance individuali** dei dipendenti, le parti stabiliscono, per l'anno 2021, che la maggiorazione del 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente è attribuita ad una quota non superiore al 4% del personale di ciascun settore che consegue le valutazioni più elevate, con arrotondamento all'unità superiore. Nei limiti della percentuale stabilita, in caso di parità di valutazione, prevale il dipendente con più anzianità di servizio, con esclusione dei dipendenti che hanno percepito il premio nell'annualità precedente. In caso di parità di valutazione ed anzianità di servizio da parte di due o più dipendenti che non hanno ricevuto il premio nell'annualità precedente decide il dirigente con provvedimento motivato. Per tale finalità vengono utilizzate le risorse destinate ai *"premi correlati alla performance organizzativa"*;

4. Le parti danno atto come nel Fondo "incentivi funzioni tecniche" possa essere ricompreso anche il personale di settori ed aree diversi. Ciò coerentemente con le previsioni del contratto decentrato integrativo 27/12/2017 e del vigente regolamento provinciale, di cui al DP n.58 del 10.05.2018, dove viene indicato: *"Con adeguata motivazione può essere utilizzato altro personale appartenente a Settori diversi, individuato dal relativo Dirigente di Settore."* (Art.7, comma 2).

Le parti inoltre concordano a che il personale del settore II – Area Bilancio, in funzione delle attività svolte, può essere ricompreso nell'ambito delle attività di programmazione della spesa per

investimenti (B) e/o di esecuzione dei contratti pubblici (C), di cui al vigente regolamento provinciale, che, ove ritenuto opportuno, potrà essere in tal senso aggiornato.

Art.2

Applicazione dei criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa

A seguito dell'applicazione dei criteri di cui al precedente art.1 le risorse disponibili per la contrattazione integrativa per l'anno 2021 per il personale non dirigente risultano ripartite come segue:

RISORSE DECENTRATE 2019 – RIPARTIZIONE	IMPORTO
INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO (ART. 68, CO 1, CCNL 21/5/2018 - ART. 33, CO 4, LETT. B) C) CCNL 22/1/2004)	89.000,00
INDENNITÀ CORRISPOSTE AL PERSONALE EX VIII Q.F. NON TITOLARE DI P.O. (ART. 68 CO 1 CCNL 21/5/2018 – ART. 37, CO 4, CCNL 6/7/1995)	500,00
PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE (ART. 68, CO 2, LETT. A E LETT. B CCNL 21/5/2018)	222.306,67
INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO: DISAGIO, RISCHIO, MANEGGIO VALORI (ART. 68, CO 2, LETT. C) CCNL 21/5/2018)	75.000,00
INDENNITÀ DI TURNO, INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ, COMPENSI DI CUI ALL'ART. 24 CO 1 CCNL 14/9/2000 (ATTIVITÀ PRESTATI IN GIORNO FESTIVO) (ART. 68, CO 2, LETT. D) CCNL 21/5/2018)	136.000,00
COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ (ART. 68, CO 2, LETT. E) CCNL 21/5/2018 - ART. 70 QUINQUIES CCNL 21/5/2018)	175.000,00
INDENNITÀ DI FUNZIONE (ART. 68, CO 2, LETT. F/ART. 56 – SEXIES CCNL 21/5/2018 CAT C-D)	16.000,00
INDENNITÀ DI SERVIZIO ESTERNO (ART. 56 – QUINQUIES CCNL 21/5/2018)	31.000,00
COMPENSI PREVISTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE (ART. 68 CO 2 LETT. G) CCNL 21/5/2018) E COMPENSI ISTAT (ART. 70 TER CCNL 21/5/2018)	217.385,00
COMPENSI AI MESSI NOTIFICATORI (ART. 68, CO 2, LETT. H CCNL 21/5/2018) SECONDO LA DISCIPLINA DI CUI ALL'ART. 54 DEL CCNL 14/9/2000	0,00
PROGRESSIONI ECONOMICHE STORICHE	291.000,00
PROGRESSIONI ECONOMICHE, CON DECORRENZA NELL'ANNO DI RIFERIMENTO, FINANZIATE CON RISORSE STABILI (ART. 68 CO 2 LETT. J) CCNL 21/5/2018)	35.000,00
DIFFERENZIALE DEL PREMIO INDIVIDUALE NEI LIMITI DEL 30% DEL VALORE MEDIO PRO – CAPITE DEI PREMI ATTRIBUITI AL PERSONALE VALUTATO POSITIVAMENTE – LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DEFINISCE PREVENTIVAMENTE UNA LIMITATA QUOTA MASSIMA DI PERSONALE VALUTATO A CUI TALE MAGGIORAZIONE PUO' ESSERE ATTRIBUITA (ART. 69 CCNL 21/5/2018)	INCLUSO NELLA VOCE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE
TOTALE €	1.288.191,67

Art.3

Disposizioni finali

1. Le parti, nel prendere atto della rilevanza del risultato raggiunto con la sottoscrizione del presente accordo, evidenziano la complessità del contesto organizzativo dell'ente, caratterizzato dalla presenza in servizio di un solo dirigente di settore e dalla generale carenza di personale in tutte le Aree dell'Ente.
2. Le parti danno atto concordemente che a seguito del progressivo ritorno alla normalità del contesto organizzativo dell'Ente alcuni istituti/indennità disciplinati nella parte normativa del CCI potranno trovare adeguata rivisitazione.